

## La sentenza

# Puoi fare la prof se in facoltà c'è il coniuge

di **Andrea Bulleri**

Matrimonio e convivenza non possono rappresentare un ostacolo ai fini di un concorso pubblico. E quindi la decisione del Tar della Toscana, che ha annullato la chiamata in cattedra di una insegnante di chimica convivente da anni con un professore dello stesso dipartimento all'Università di Firenze, non è valida. È questa la motivazione con cui il Consiglio di Stato ha ribaltato una decisione del Tar sul concorso per un posto da associato dell'ateneo fiorentino.

● a pagina 2

# Concorso ok se in facoltà c'è il coniuge

Il Consiglio di Stato annulla sentenza del Tar su una cattedra dell'ateneo fiorentino

di **Andrea Bulleri**

Matrimonio e convivenza non possono rappresentare un ostacolo ai fini di un concorso pubblico. E quindi la decisione del Tar della Toscana, che ha annullato la chiamata in cattedra di una insegnante di chimica convivente da anni con un professore dello stesso dipartimento all'Università di Firenze, non è valida. È questa la motivazione con cui il Consiglio di Stato ha ribaltato una decisione del tribunale amministrativo toscano, relativa al concorso per un posto da professore associato bandito dall'ateneo fiorentino

no nel 2018.

Ma non è tutto: con la loro sentenza, i giudici di palazzo Spada sono arrivati a dichiarare sostanzialmente inapplicabile una norma del regolamento dell'Unifi. Quella che impedisce di assumere un docente se questo è sposato con un altro insegnante dello stesso dipartimento.

«Una scelta dell'ateneo - scrivono i magistrati - priva di base legislativa».

La vicenda da cui è nata la contesa comincia nel giugno di due anni fa. L'Università di Firenze pubblica un bando per un professore associa-

*Secondo i giudici amministrativi la norma del regolamento dell'università "è priva di una base legislativa"*

### ◀ L'università

La sentenza del Consiglio di Stato riguarda l'Ateneo di Firenze

to di chimica, al quale rispondono tre candidati. Una di loro è la compagna di un professore che già insegna in quel dipartimento: i due convivono da anni e hanno dei figli. La scelta ricade proprio su di lei. Uno degli esclusi, però, fa ricorso al Tar, che gli dà ragione e annulla la nomina sulla base di una norma del rego-



lamento di ateneo, che vieta di assumere mariti o mogli di docenti già insediati negli stessi dipartimenti. Convivenza more uxorio e matrimonio, sentenza il tribunale, in questo caso «non hanno differenze giuridicamente apprezzabili».

La storia sembra finita lì, finché sia la docente oggetto della sentenza sia la stessa Università decidono di ricorrere al Consiglio di Stato.

Che con un pronunciamento di qualche settimana fa capovolge ancora una volta la decisione. Non solo, dicono i giudici, è lecito assumere il convivente di un professore già in carica, se questo risulta idoneo, ma anche il marito o la moglie.

La legge, spiegano i supremi magistrati amministrativi, prevede come cause di esclusione esplicite dalla selezione dei docenti solo la «parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che bandisce il concorso

o con il rettore, il direttore generale o un componente del cda dell'ateneo». Non il matrimonio. Clausola questa prevista dal regolamento di ateneo, ma sulla quale in altre circostanze la Corte costituzionale si è già espressa con un parere negativo nel 2019.

«La Corte - scrive il Consiglio di Stato - ha ritenuto che la scelta del legislatore di non includere anche il rapporto di coniugio come motivo di incandidabilità degli aspiranti alla chiamata non può considerarsi irragionevole». La ragione, affermano i magistrati, sta nella «oggettiva peculiarità del vincolo matrimoniale», fondato su «convivenza, responsabilità e doveri di cura reciproca dei figli» che «rispetto a tutte le altre situazioni personali giustifica la diversità di trattamento giuridico».

In altre parole, la tutela che la Costituzione attribuisce all'unità familiare prevale sulla difesa dell'imparzialità nei concorsi. Un valore, quest'ultimo, da garantire «con lo strumento dell'astensione», prosegue il Consiglio di Stato. Insomma, secondo i magistrati, non si può impedire a un professore di partecipare a un bando perché sposato o convivente con un altro docente, purché quest'ultimo si astenga dal dare un parere sull'eventuale assunzione del coniuge. Escluderlo «è una scelta dell'ateneo, che ferme le valutazioni della Corte costituzionale, risulta priva di una base legislativa di autorizzazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

